

Regolamento di Disciplina

Normativa di riferimento	1
Premessa	1
Art. 1 – Principi e criteri generali	1
Art. 2 - Il sistema dei valori protetti e le mancanze	2
Art. 3 - Livelli di sanzione	3
Art. 4 - Soggetti abilitati	4
Art. 5 - Principi e criteri per le sanzioni	4
Art. 6 - Passi procedurali per l'irrogazione delle sanzioni di terzo e quarto livello	5
Art. 7 – Sanzioni alternative	6
Art. 8 – Segreto d'ufficio	7
Art. 9 - Risarcimento del danno	7
Art. 10 - Organo di garanzia	7
Art. 11 - Ricorsi all'Organo di garanzia	8
Art. 12 - Organo di Garanzia Regionale	8
Art. 13 - Provvedimenti disciplinari nella scuola primaria	8

Normativa di riferimento

Per la stesura del presente Regolamento, il riferimento è costituito dalle seguenti norme:

D.P.R. 24/06/1998 n.249 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria di primo e secondo grado),
art. 14 comma 2 del D.P.R. 8 marzo 1999 n.275,
D.M. 5843/A3 del 16/10/2006 (linee guida su cittadinanza e legalità),
D.M. n.30 del 15/03/2007 (uso telefoni cellulari e dispositivi mobili),
linee di indirizzo della CM prot. n. 2546/DGS del 23.05.2007 "Scuola e legalità", per cui: "la scuola, presidio di legalità, è credibile nella sua funzione educatrice quando è in grado di proporre modelli positivi di comportamento"
D.P.R. del 21/11/2007 n.235 contenente modifiche ed integrazioni al D.P.R. n.249/98,
Nota Ministeriale 3602/PO del 31/07/2008
D.L. n.137 del 1/09/2008
D.M. n. 5 del 16/01/2009 (valutazione del comportamento).
LEGGE 20 agosto 2019, n. 92.

Premessa

L'Istituto Omnicomprensivo Europeo di Arconate e Buscate è un luogo di formazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola, infatti, è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, informata ai valori democratici, nella quale ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

La comunità scolastica, interagendo con la più vasta comunità civile e sociale di cui è parte, fonda la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di opinione ed espressione, sulla libertà religiosa, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale

Art. 1 – Principi e criteri generali

1. All'interno della comunità scolastica tutti sono tenuti a comportamenti consoni all'ambiente in cui si vive. Il senso di responsabilità di ognuno e la correttezza dei rapporti all'interno dell'Istituto devono essere improntati al massimo grado di civiltà, tenuto conto delle finalità educative dell'istituzione scolastica.

2. Ogni volta che si venga meno alla correttezza dei rapporti o che si siano violati i doveri di stato, si configura una mancanza disciplinare.

3. Il Regolamento di disciplina è lo strumento mediante cui l'Istituto Scolastico stabilisce il sistema dei valori protetti; le regole e la casistica delle infrazioni; le sanzioni o interventi disciplinari ammissibili; i criteri e le procedure di irrogazione degli stessi. Al Regolamento di disciplina è affidata una funzione dissuasiva consistente nel contrastare la tendenza a non rispettare le norme, una funzione correttiva consistente nel rimarcare l'infrazione con una sanzione opportuna e una funzione educativa e formativa consistente nel considerare anche l'intervento disciplinare in funzione del processo di crescita e maturazione dell'alunno.

3. Gli eventuali provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, sono volti a garantire a tutti l'esercizio dei propri diritti, a evitare il ripetersi di comportamenti scorretti, al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

4. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima aver avuto la possibilità di esprimere le proprie ragioni. Eventuali, ed eccezionali, sanzioni collettive (ed esempio, "nota alla

classe”) vanno considerate a tutti gli effetti un insieme di note individuali (nota a tutti gli studenti di quella classe, esclusi gli assenti).

5. Le sanzioni disciplinari sono irrogate ai sensi e nel rispetto dello “Statuto degli studenti e delle studentesse” e delle altre norme e regolamenti dello Stato, del sistema di istruzione e dell’istituto.

6. Le sanzioni disciplinari non influiscono sulla valutazione di profitto, ma contribuiscono a determinare il voto di condotta. Per la valutazione della condotta si applicano le norme vigenti.

7. Ogni studente può essere richiamato ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un qualsiasi adulto in servizio presso l’istituto. La segnalazione di comportamenti contrari ai regolamenti d’Istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica, e dagli adulti che svolgano attività a qualsiasi titolo all’interno dell’istituto.

8. Possono essere sanzionati anche fatti o comportamenti che – pur avvenendo fuori della scuola – sono riconducibili alla vita scolastica (esempio: lite davanti alla fermata del bus; insulti sui social network) o danneggiano l’immagine dell’Istituto. A tal proposito, giova esplicitare che, per quanto riguarda la Didattica digitale integrata, tutto quello che avviene nell’aula digitale ha la stessa valenza di quanto accade nell’aula reale.

9. Le eventuali sanzioni sono proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

10. La volontarietà, intesa come dolo, e il grado di colpa nell’inosservanza delle disposizioni, sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell’infrazione e il tipo di sanzione da applicare.

11. Eventuale recidiva costituisce aggravante e comporta, ove possibile, sanzioni disciplinari di livello superiore.

12. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale: il consiglio di classe (organo di disciplina) per sospensioni non superiori ai quindici giorni o il consiglio d’istituto per sospensioni superiori ai quindici giorni (per il nostro istituto il Consiglio di Istituto è sostituito dal commissario Straordinario) o che implicino l’esclusione dagli scrutini finali o la non ammissione all’esame di stato.

13. Non può essere oggetto di sanzioni la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell’altrui personalità.

Art. 2 - Il sistema dei valori protetti e le mancanze

1. I diritti/doveri irrinunciabili per i singoli e per la comunità scolastica sono i seguenti:

- diritto/dovere alla sicurezza;
- diritto/dovere alla dignità, identità e decoro personale;
- diritto/dovere all’istruzione ed all’educazione;
- diritto/dovere all’integrità e uso appropriato dei beni.

2. Nell’ambito della previsione generale e nell’elencazione descrittiva che segue, non esaustiva, sono configurate le principali violazioni disciplinari:

Ai fini della tutela del *diritto/dovere alla sicurezza* sono considerati sanzionabili i seguenti comportamenti:

- atti di aggressione e violenza fisica nei confronti degli alunni e del personale;
- intimidazioni e minacce consistenti e credibili;
- soprusi e ricatti nei confronti dei compagni;
- comportamenti irresponsabili che creino allarme, preoccupazione e/o che mettano a repentaglio l’incolumità fisica e la sicurezza di tutti;
- introduzione all’interno dell’edificio scolastico di persone estranee o di oggetti pericolosi;
- uscita non autorizzata dall’edificio scolastico.
- violazione del divieto di fumare negli spazi della scuola.

Ai fini del rispetto della *dignità, identità e decoro personale* sono considerati sanzionabili:

- offese alla dignità dei compagni quali, ad esempio, scherzi di cattivo gusto, derisione di difetti, attribuzione di nomignoli (con evidente intenzione di offendere), ingiurie, accuse infondate, ecc.;
- offese alla dignità del personale scolastico quali, ad esempio, ingiurie atteggiamenti irrispettosi, maldicenze, immagini e riprese video ecc.;
- comportamenti che, in modo inequivocabile, mirano ad emarginare per motivi di religione, razza, cultura, convinzioni politiche, sesso, capacità, ecc.
- comportamenti offensivi per la sensibilità religiosa: uso di linguaggio blasfemo;

- offese al comune senso del pudore quali atti osceni, diffusione di materiale pornografico, uso del turpiloquio, ecc.,
- pubblicazione di materiale offensivo sui social e sui siti internet, le tipologie qualificate come Cyberbullismo.

Ai fini della tutela del *diritto/dovere all'istruzione ed alla educazione* sono considerati sanzionabili:

- comportamenti che impediscano sistematicamente all'insegnante di svolgere il proprio lavoro ed alla classe di apprendere;
- disturbo ripetuto al normale e regolare svolgimento della vita di istituto;
- mancanza sistematica ai propri doveri scolastici (compiti, studio, rispetto orari e scadenze, rispetto di regole, ecc.);
- frequenza irregolare o saltuaria e mancata giustificazione delle assenze.

Ai fini del rispetto *integrità e uso appropriato dei beni di proprietà dei singoli e/o della scuola* sono considerati sanzionabili:

- atti di vandalismo e danni nei confronti dell'edificio scolastico, delle strutture, suppellettili, strumenti e sussidi di proprietà della scuola;
- furto di beni di proprietà della scuola;
- furto, danneggiamento di beni appartenenti ad alunni e al personale scolastico,
- utilizzo improprio di telefoni cellulari o di qualsiasi strumento di riproduzione fissa o in movimento delle immagini all'interno dell'Istituto;
- violazione del divieto di utilizzo di apparecchiatura personale o della scuola per la comunicazione con l'esterno e il collegamento telematico durante lo svolgimento di verifiche;
- plagio
- falsificazione di documenti o atti: giustificazioni, valutazioni, compiti in classe, pagelle, comunicazioni tra scuola e famiglia;

Art. 3 - Livelli di sanzione

In relazione alla gravità e/o frequenza dell'infrazione, sono previsti quattro livelli di sanzione, erogabili da parte dei soggetti abilitati di cui all'art. 5.

Sanzioni di primo livello (Singoli docenti)

- 1.1 Richiamo verbale (o ammonizione) in classe o in privato da parte del docente;
- 1.2 Assegnazione di attività scolastiche a carattere integrativo, che siano significative sotto il profilo dell'apprendimento, ed eventualmente, legate al tipo di infrazione;
- 1.3 Restrizione temporanea di alcuni diritti e libertà dell'alunno nel contesto scolastico (es. intervallo in classe, sospensione temporanea degli incarichi assegnati, esclusione da determinate attività o servizi non direttamente legati al diritto all'apprendimento, ecc.);
- 1.4 Sequestro di oggetti estranei all'attività scolastica (con restituzioni max. entro un mese all'alunno o alla famiglia);
- 1.5 Imposizione di doveri attinenti alla vita di classe (incarichi, incombenze organizzative, ecc.);
- 1.6 Richiamo scritto all'alunno sul Registro elettronico;
- 1.7 Richiamo scritto con comunicazione alla famiglia da parte del docente, del Coordinatore del Consiglio di classe;
- 1.8 Convocazione dei genitori da parte del docente, Coordinatore del Consiglio di classe per coordinamento degli interventi disciplinari della scuola e famiglie.

Sanzioni di secondo livello (Dirigente Scolastico)

- 2.1 Ammonizione in privato o in classe da parte del Dirigente scolastico o dei suoi Collaboratori o del Responsabile di plesso;
- 2.2 Richiamo scritto con comunicazione alla famiglia;
- 2.3 Convocazione dei genitori per un colloquio, eventualmente alla presenza del docente, del coordinatore o di membri del consiglio di classe;
- 2.4 Esclusione programmata dall'attività di classe, per una o più ore, al fine di realizzare un percorso formativo individualizzato, con valutazione del lavoro svolto;

Sanzioni di terzo livello (Consigli di classe)

- 3.1 Obbligo di rientro pomeridiano per lo svolgimento di attività suppletive e compensative:

- a. a carattere didattico, quali ad es. compiti, studio, ricerche, ecc., con valutazione del docente identificato dal Dirigente scolastico a seguire l'attività;
- b. a carattere educativo, quali colloquio con tutor, attività psicopedagogiche mirate (es. giochi di ruolo e di simulazione intesi come strumenti per il recupero comportamentale, civile, socio-affettivo), incontro con le parti lese, ecc.;

3.3. Sospensione, per uno o più giorni, con programma personalizzato di studio a scuola e verifica finale;

3.4 Assegnazione di attività socialmente utili per un numero determinato di ore;

3.5 Sospensione della frequenza scolastica, per uno o più giorni (fino a un massimo di 15), con programma individualizzato di studio a casa;

3.6 Sospensione della frequenza scolastica con esame di riammissione, vertente su un programma di studio personalizzato.

Sanzioni di quarto livello (Commissario straordinario)

4.1 Sospensione della frequenza scolastica per periodi superiori ai 15 giorni;

4.2 Sospensione fino al termine delle lezioni;

4.3 Sospensione fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio;

4.4 Sospensione fino al termine delle lezioni con esclusione dall'esame di Stato.

Art. 4 - Soggetti abilitati

I provvedimenti di primo livello sono assunti in piena autonomia da ogni singolo docente, per fatti che si riferiscono al proprio ambito orario e che non coinvolgono alunni di altre classi: i docenti avranno cura di valutare nell'ambito della propria professionalità di promuovere l'auto-riflessione degli allievi sul proprio comportamento e di riflettere sul valore educativo dell'ammonizione; gli stessi provvedimenti sono di competenza del Coordinatore e/o dei Collaboratori del Preside (a secondo del rilievo che si intende dare all'intervento), qualora travalichino l'ambito orario e/o di classe.

I provvedimenti di secondo livello sono di competenza del Dirigente scolastico, anche attraverso i Collaboratori del Ds o del Responsabile di Plesso.

I provvedimenti di terzo livello sono assunti dal Consiglio di classe, convocato in seduta straordinaria dal Dirigente scolastico.

I provvedimenti di quarto livello sono assunti dal Commissario straordinario in sostituzione del Consiglio di Istituto.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante l'Esame di Stato sono inflitte dalla Commissione d'Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Spettano al Dirigente scolastico:

- la richiesta di risarcimento o riparazione dei danni rilevanti arrecati alla scuola, compagni e personale;
- la segnalazione cautelativa all'autorità di polizia o la denuncia (ex art. 361 del CP) all'autorità giudiziaria per fatti rilevanti che lo richiedano.
- L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica disposto quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Art. 5 - Principi e criteri per le sanzioni

L'irrogazione di provvedimenti disciplinari, di qualunque livello e da parte di qualunque soggetto, deve avvenire nel rispetto di alcuni principi e criteri.

Quanto ai principi, l'intervento tiene conto:

- a. dell'efficacia ai fini della maturazione della coscienza civile, morale e sociale degli alunni;
- b. del contributo alla condivisione dei diritti/doveri irrinunciabili;

- c. della ricaduta sui livelli di tensione e conflittualità scuola-famiglia, scuola-alunni;
- d. di eventuali danni correlati.

Quanto ai criteri, sono considerati vincolanti i seguenti:

a) Accertamento di responsabilità individuale: prima di procedere all'irrogazione della sanzione, soprattutto per fatti di un certo rilievo, occorre accertare in modo accurato il grado di responsabilità di ogni singolo colpevole attraverso la verifica di fatti, testimonianze, livelli di consapevolezza circa la norma infranta, eventuali carenze organizzative e di vigilanza del personale, ecc. E' ammessa la contestazione di responsabilità collettiva e la conseguente alla sanzione di gruppo o classe, solo in senso residuale e purché non determini situazioni di evidente ingiustizia.

b) Gradualità: considerato il prevalente carattere educativo dell'intervento disciplinare, nel decidere la sanzione, occorre tener conto del comportamento pregresso dei responsabili; l'attuazione del criterio di gradualità richiede che si conservi traccia di tutti gli interventi disciplinari assunti, mediante una scheda personale.

c) Proporzionalità: l'applicazione del precedente principio trova una limitazione nella necessità, in certi casi, di commisurare la consistenza dell'intervento alla gravità dell'infrazione; sono fattori rilevanti da considerare, in proposito, l'entità del danno arrecato a persone o cose, la risonanza e la significatività dell'episodio all'interno ed all'esterno della scuola.

d) Uniformità: nell'irrogazione di interventi disciplinari, occorre che i singoli docenti ed i Consigli di classe uniformino il più possibile le modalità di intervento, al fine di evitare rilevanti disparità di trattamento tra alunni e classi.

Art. 6 - Passi procedurali per l'irrogazione delle sanzioni di terzo e quarto livello

Nell'irrogare provvedimenti disciplinari di terzo livello ci si atterrà alle seguenti indicazioni procedurali:

1. Il proponente comunica per iscritto al Dirigente la mancanza disciplinare, l'autore della stessa e l'eventuale proposta di sanzione da irrogare.
2. Il Dirigente scolastico, dopo una breve attività istruttoria al fine di valutare se sussistano gli elementi per avviare l'iter per le sanzioni di terzo livello, dà comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia e all'alunno con la contestazione dell'addebito e invita l'alunno ad esporre le ragioni a propria difesa (anche per iscritto), con preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data di convocazione (l'alunno, se minorenni, deve essere sentito in presenza dei genitori). Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il Consiglio di Classe procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso;
3. Convocazione del Consiglio di classe su iniziativa del Dirigente scolastico. Il consiglio di classe, quando è convocato ai sensi del presente regolamento:
 1. è validamente insediato con la presenza di 2/3 dei suoi membri;
 2. discute a porte chiuse e delibera a maggioranza dei presenti;
 3. opera nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi genitori e studenti eletti (nel caso siano coinvolti i rappresentanti o i figli dei rappresentanti, verranno sostituiti dai primi non eletti).
 4. E' prevista la presenza degli studenti coinvolti (se minorenni, accompagnati dai genitori)
4. La seduta del consiglio di classe, all'uopo convocata, inizia dando la parola al proponente la sanzione disciplinare per avere notizia dei fatti, quindi passa la parola allo studente portato in giudizio per sentirne le ragioni. I componenti del consiglio di classe possono intervenire per ottenere dalle parti precisazioni ritenute utili o altre notizie. Al termine, il Presidente invita le parti a lasciare la riunione. Dopo approfondito esame dei fatti l'organismo delibera – a maggioranza – la sanzione disciplinare da irrogare, fermo restando al possibilità di sanzioni alternative. Della seduta è redatto il verbale a cura del Segretario nominato dal Presidente.
5. Conclusione del procedimento e comunicazione del provvedimento disciplinare da parte del Dirigente Scolastico all'alunno e alla famiglia dello stesso.
6. Nel disporre l'allontanamento dalla scuola, il Consiglio di classe individua comunque un'attività alternativa, utile alla comunità scolastica. Lo studente ha il diritto di optare tra l'allontanamento e l'attività alternativa. Nel caso di studente minorenni, l'opzione per l'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia. L'opzione per l'attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione.
7. Nel periodo di allontanamento dalla scuola il Coordinatore di classe istituisce opportuni contatti con lo studente (e la famiglia, nel caso di minorenni) al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica. I

giorni di assenza dovuti a sospensione fino a quindici giorni non vengono considerati ai fini del raggiungimento del 75% dei giorni di presenza per poter essere validamente scrutinati.

Nell'irrogare provvedimenti disciplinari di quarto livello ci si atterrà alle seguenti indicazioni procedurali:

1. Se la sanzione proposta è l'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni, con o senza penalità accessorie quali l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato, il Dirigente, verificato l'accaduto, convoca con procedura d'urgenza lo studente (con la presenza dei genitori, se minorenne), e pone immediatamente in essere tutte le misure idonee a far cessare l'eventuale stato di pericolo per le persone o le cose, provvedendo – se necessario – ad informare l'autorità giudiziaria, di pubblica sicurezza e l'organo scolastico superiore.
2. Nello stesso tempo, il Dirigente convoca il Consiglio di classe (con la procedura sopra descritta per il terzo grado), il quale, valutata attentamente la situazione, sentito il proponente la sanzione e, se possibile, lo studente portato in giudizio, formula le proprie proposte da presentare al Commissario Straordinario.
3. Il Dirigente comunica l'accaduto:
 - al Commissario Straordinario, fornendogli copia del verbale della seduta del Consiglio di classe;
 - alla famiglia dello studente;
 - allo studente stesso.
4. Il Commissario Straordinario, ricevuta la comunicazione del Dirigente, insieme a questi, provvede a convocare entro 8 giorni lo studente e il proponente la sanzione. In caso di conflitto di interessi il Commissario straordinario sarà sostituito dal Rappresentante dei genitori di maggiore età anagrafica tra quelli del plesso dove sono avvenuti i fatti.
5. Lo studente portato in giudizio, ove impossibilitato a partecipare per gravi e documentati motivi, può delegare un familiare o altra persona.
6. La seduta, inizia con la lettura, da parte del Commissario, del verbale della seduta del Consiglio di classe; si dà poi la parola al proponente la sanzione disciplinare per avere ulteriori notizie dei fatti, quindi passa la parola allo studente portato in giudizio per sentirne le ragioni. Il Commissario può intervenire per ottenere dalle parti precisazioni ritenute utili o altre notizie. Al termine, il Commissario invita le parti a lasciare la riunione. Dopo approfondito esame dei fatti, l'organismo delibera – a maggioranza – la sanzione disciplinare da irrogare, fermo restando la possibilità di sanzioni alternative. Della seduta è redatto il verbale a cura del Segretario nominato dal Presidente. Il Dirigente cura la comunicazione di quanto deliberato allo studente e alla sua famiglia.
7. Nel disporre l'allontanamento dalla scuola, il Commissario individua comunque un'attività alternativa, utile alla comunità scolastica. Lo studente ha il diritto di optare tra l'allontanamento e l'attività alternativa. Nel caso di studente minorenne, l'opzione per l'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia. L'opzione per l'attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione.
8. Nel periodo di allontanamento dalla scuola il Coordinatore di classe istituisce opportuni contatti con lo studente (e la famiglia, nel caso di minorenni) al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.
9. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e - ove necessario - con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro - ove possibile - nella comunità scolastica.

In tutti i casi di sospensione è ammesso il ricorso all'Organo di garanzia.

Art. 7 – Sanzioni alternative

1. In alternativa alle sanzioni di sospensione è possibile concordare, in sostituzione della sanzione, e prima o dopo la sua irrogazione, lo svolgimento di una attività a favore della comunità scolastica. Tale attività, le cui finalità devono essere esclusivamente di tipo rieducativo, è proposta dal Dirigente, sentito il parere del Consiglio di classe.
2. Per un certo periodo – variabile a seconda del "reato" e delle sanzioni - gli studenti frequenteranno le lezioni ma, in tempi non coincidenti con quelli della normale attività didattica, svolgeranno operazioni utili alla collettività studentesca quali ad esempio:
 - a) Attività manuali volte al ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici in genere;
 - b) Eliminazione di situazione di degrado di locali o spazi scolastici, o dell'ambiente;
 - c) Presenza in Istituto, oltre l'orario scolastico, il pomeriggio per attività di studio, ricerca, approfondimento o altra attività di cui al presente articolo;

- d) Riordino, risistemazione, trascrizione di appunti personali, dispense dell'insegnante, di materiale per le attività didattiche o parascolastiche o di progetto;
- e) Attività da svolgersi nell'ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola;
- f) Ogni altra attività, manuale o intellettuale, educativa e vantaggiosa per la scuola, per la comunità scolastica o per la comunità generale;
- g) altre attività suggerite dai componenti il Consiglio di classe, dallo studente interessato dal provvedimento e/o i suoi genitori per i minorenni.

3. L'attività alternativa, previa accettazione dello studente se maggiorenne o dello studente e dei genitori per i minorenni, sarà comunque concordata con il Dirigente anche in considerazione della valutazione delle condizioni di sicurezza in cui tali attività devono svolgersi.

Art. 8 – Segreto d'ufficio

1. Nel corso della riunione del Consiglio di classe o del Consiglio di Istituto, tutti i presenti sono tenuti all'obbligo del rigoroso rispetto del segreto d'ufficio.
2. Nel riferire i fatti ed i comportamenti, il Dirigente potrà anche non nominare altre persone eventualmente coinvolte, nel rispetto della normativa sulla riservatezza, e avrà particolare attenzione qualora siano presenti membri del Consiglio di classe minorenni.

Art. 9 - Risarcimento del danno

1. Alle sanzioni disciplinari di cui sopra potrà sommarsi l'onere del risarcimento del danno, pertanto:

1. Chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti dei locali è tenuto a risarcire il danno;
2. Nel caso che il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica;
3. Nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento, secondo le specificazioni indicate al punto 4).
4. Qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi, che insieme utilizzano quegli spazi, ad assumersi l'onere della spesa: nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata al corridoio.

2. È compito del DSGA fare la stima dei danni e comunicare per lettera agli studenti interessati ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la somma spettante.

3. Le somme derivate da risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia.

4. Le piccole riparazioni per il ripristino di quanto danneggiato, così come le pulizie, nonché degli interventi di imbiancatura ad altezza d'uomo non comportanti l'uso di scale né di impalcature di qualsiasi genere, possono essere effettuati dagli studenti che si rendano a ciò disponibili, sotto la vigile direzione di personale docente e non docente, previa adozione delle opportune misure di sicurezza.

Art. 10 - Organo di garanzia

1. L'Organo di garanzia previsto dall'art 2 del DPR del 21 Novembre 2007, n. 235 è così costituito:

- Dirigente Scolastico (Presidente);
- due docenti, di cui uno della scuola secondaria di I grado e uno della scuola secondaria di II grado, designati su proposta del Collegio docenti dal Commissario straordinario;
- due genitori individuati dal Commissario straordinario fra i rappresentanti della componente genitori, sostituibili da un supplente nel caso in cui il ricorso sia relativo a sanzione irrogata al/alla figlio/a del rappresentante;
- un alunno individuato dal Commissario straordinario fra i rappresentanti della componente alunni, sostituibile da un supplente nel caso in cui il ricorso sia relativo a sanzione irrogata allo stesso rappresentante.

2. Il Presidente nomina un segretario che cura la redazione dei verbali della Commissione;
3. L'organo di garanzia decide sui ricorsi contro l'irrogazione o meno delle sanzioni disciplinari proposte;
4. L'organo di garanzia decide a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente;
5. L'organo di garanzia è validamente insediato con la presenza di 2/3 dei suoi membri;
6. L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 11 - Ricorsi all'Organo di garanzia

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia, il quale decide nel termine di dieci giorni.
2. Il ricorso contro l'irrogazione o meno di una sanzione disciplinare deve essere redatto in forma scritta ed indirizzato al Presidente dell'Organo. Entro 5 giorni dalla richiesta il Presidente convoca l'Organo di garanzia.
3. L'Organo di garanzia, sentito l'organo che ha irrogato la sanzione disciplinare e lo studente, decide entro il termine di dieci giorni e adotta il provvedimento:
 - a. di conferma della sanzione
 - b. di annullamento della sanzione
 - c. ovvero offre ancora la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica o di accrescimento ed approfondimento dell'impegno personale.
4. Qualora il ricorso sia presentato dal proponente la sanzione disciplinare, l'Organo di garanzia sentito il Dirigente ed il proponente conferma il rigetto o richiede la convocazione del Consiglio di classe ponendo all'ordine del giorno l'esame della proposta di sanzione disciplinare.

Art. 12 - Organo di Garanzia Regionale

1. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del DPR 249/98 così come modificato dal DPR 235/07 o quelle del presente regolamento.
2. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
3. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
4. Il parere di cui al comma 2 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 2 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

Art. 13 - Provvedimenti disciplinari nella scuola primaria

Con specifico riferimento alla scuola primaria si ritiene opportuno indicare un quadro di riferimento sintetico relativo alle principali mancanze disciplinari e ai relativi interventi educativi.
Un ruolo ancor più significativo deve essere rivestito dall'alleanza educativa con la famiglia e, ove previsto dai servizi sociali.

MANCANZE DISCIPLINARI	INTERVENTI EDUCATIVI
<p>Si configurano come violazioni lievi:</p> <p>a) presentarsi alle lezioni in ritardo;</p> <p>b) presentarsi a scuola sprovvisti del materiale scolastico;</p> <p>c) non portare a termine il lavoro a causa di scarso impegno o disattenzione;</p> <p>d) rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche o durante gli spostamenti nell'edificio e all'esterno;</p> <p>e) non fare i compiti assegnati per casa;</p> <p>f) spostarsi senza motivo o autorizzazione nell'aula e nell'edificio scolastico;</p> <p>g) portare a scuola oggetti non pertinenti (ad es. giochi e/o materiali pericolosi)</p> <p>h) usare in modo improprio le attrezzature scolastiche.</p>	<p>Le violazioni lievi comportano il richiamo orale e/o l'ammonizione scritta da parte del docente che le ha rilevate.</p> <p>In caso di ammonizione scritta, la comunicazione deve essere controfirmata da un genitore.</p> <p>Le violazioni lievi, ma ripetute, comportano un'ammonizione scritta sul registro elettronico di classe; di tale ammonizione vengono informate le famiglie tramite comunicazione scritta personale. Tale comunicazione deve essere controfirmata dai genitori.</p> <p>La mancanza di cui alla lettera g) comporta anche il ritiro del materiale da parte dell'insegnante e la sua riconsegna a uno dei genitori dello/a scolaro/a.</p>
<p>Si configurano come mancanze gravi:</p> <p>a) disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;</p> <p>b) alterare documenti scolastici (falsificare firme, valutazioni...);</p> <p>c) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al personale non docente, ai compagni;</p> <p>d) assumere un comportamento di arroganza e insubordinazione nei confronti degli adulti;</p> <p>e) assumere comportamenti verbalmente e fisicamente aggressivi verso i compagni e/o gli adulti;</p> <p>f) sporcare, danneggiare le proprie cose, quelle altrui, quelle della scuola; non rispettare il cibo durante la refezione;</p> <p>g) utilizzare il telefono durante l'orario scolastico;</p> <p>i) non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel Regolamento di Istituto;</p> <p>h) reiterare comportamenti scorretti.</p>	<p>Le mancanze gravi vengono sanzionate con ammonizione scritta da parte dei docenti della classe, riportata nel registro elettronico di classe e comunicata alla famiglia che controfirma per presa visione.</p> <p>Nel caso di reiterazione dei comportamenti scorretti, in base alla gravità e/o alla frequenza delle mancanze, verranno applicati i seguenti interventi educativi graduati</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Intervento di un membro dell'équipe pedagogica volto a far riflettere il bambino sul suo comportamento; 2) Convocazione scritta dei genitori ad un colloquio con i docenti del team; 3) Comunicazione scritta ai genitori da parte del Dirigente Scolastico; 4) Convocazione dei genitori ad un colloquio con il Dirigente Scolastico con il docente da questi delegato; <p>La mancanza di cui alla lettera g) comporta anche la consegna del telefono cellulare al Dirigente o suo delegato che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori.</p>
<p>Si configurano come mancanze gravissime:</p> <p>a) sottrarre deliberatamente beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;</p> <p>b) compiere atti di vandalismo sui locali, gli arredi o gli oggetti scolastici;</p> <p>c) insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste;</p> <p>d) compiere ripetutamente e deliberatamente atti di violenza fisica sui compagni e sul personale scolastico;</p> <p>e) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;</p> <p>f) le tipologie persecutorie qualificate come Bullismo (la violenza fisica, psicologica, l'intimidazione del gruppo, specie se reiterate, l'intenzione di nuocere, l'isolamento della vittima);</p> <p>g) le tipologie qualificate come Cyberbullismo.</p>	<p>Le mancanze gravissime vengono punite con la sospensione da un'attività complementare, compreso uno o più uscite didattiche /visite guidate/viaggi d'istruzione;</p> <p>Nel caso di mancanze molto gravi e reiterate, si prevede la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, fino a 15 giorni. Tale provvedimento andrà sempre convertito con sanzioni alternative.</p> <p>I provvedimenti vengono assunti dal Consiglio di Interclasse alla presenza di tutte le sue componenti secondo l'iter descritto per la scuola secondaria all. art. 6.</p> <p>Parimenti si applica l'articolo 9 nei casi sia da prevedere risarcimento del danno.</p>